

## Lavoratori part-time e full-time hanno gli stessi diritti?

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

I lavoratori part-time hanno **gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno** che sono inquadrati nello stesso livello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). Ogni differenza di trattamento è considerata discriminazione ed è punibile a norma di legge. Lo conferma in questi giorni la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18709 del 23 settembre 2016.

### Quali sono le differenze tra lavoro part-time e full-time?

Il Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 disciplina le modalità del rapporto di lavoro part-time e definisce come "lavoro a tempo parziale" la prestazione il cui orario, fissato dal contratto individuale, **"risulti comunque inferiore" a quello a tempo pieno.**

### Quali sono i diritti del lavoratore part-time?

Il D.Lgs. n. 61/2000 introduce, all'art. 4, il "**principio di non discriminazione**". Come si legge nel decreto, "il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile", ovvero rispetto a chi è inquadrato "nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi".

Nella pratica, questo vuol dire che il lavoratore a tempo parziale beneficia degli stessi diritti di un lavoratore full-time per quanto riguarda, tra le altre cose:

- l'importo della **retribuzione oraria**;
- la durata delle ferie annuali e del periodo di astensione **per maternità e malattia**;
- **gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali;
- i **diritti sindacali**.

### **Lo stipendio deve essere proporzionato alle ore di lavoro**

Inoltre, il D.Lgs 61/2000 stabilisce che il trattamento del lavoratore a tempo parziale deve essere "riproporzionato **in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa**", in particolare per quanto riguarda "l'importo della retribuzione globale" e "dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità".

## **La Cassazione: il principio di non discriminazione è l'unico da seguire**

Con la sentenza n. 18709/2016, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha confermato che il principio di non discriminazione del D.Lgs 61/2000 è l'unica normativa da applicare in tema di differenze tra lavori a tempo parziale e a tempo pieno.

Si esclude, infatti, come si legge nel testo della sentenza, che le differenze tra lavoratore full-time e part-time possano essere determinate "in base a criteri diversi da quello contemplato dalla norma con esclusivo riferimento **all'inquadramento previsto dalle fonti collettive**".

Non possono valere, quindi, altri criteri, incluso quello del sistema della turnazione continua e avvicinata sostenuto dall'azienda contro la quale la Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 18709/2016. In caso di mancato rispetto del principio di non discriminazione, l'azienda è quindi costretta a pagare **non solo l'importo dovuto, ma anche le spese processuali**.

<https://www.diritto.it/lavoratori-part-time-e-full-time-hanno-gli-stessi-diritti/>